

» **DM 09/08/2001 n. 362**

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 2001, n. 362⁽¹⁾.

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2001, n. 231.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero dell'interno.

11. Parti d'arma.

1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.

TITOLO II

Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo

12. Definizione.

1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.

15. Disposizioni applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.